



Precauzioni per l'ambiente

DOMANDE & RISPOSTE

86 L'impiego dei prodotti fitosanitari può causare danni all'ambiente?

- a) no, se il prodotto non è molto tossico
- b) sì, possono contaminare il suolo, l'aria, le acque superficiali e sotterranee
- c) no, mai

87 Cosa può succedere se vengono irrorati con prodotti fitosanitari canali di irrigazione, corsi d'acqua o aree circostanti a pozzi?

- a) nulla, se il prodotto non è tossico o molto tossico
- b) nulla, se i prodotti usati non sono diserbanti
- c) possono manifestarsi effetti dannosi agli animali, all'uomo e all'ambiente

le soluzioni ai quesiti si trovano a pag. 111

I prodotti fitosanitari non agiscono solo sugli insetti nocivi, ma possono anche accumularsi lungo la cosiddetta catena alimentare.

Per esempio, possono ritrovarsi nel corpo degli uccelli che si nutrono di insetti, nel corpo degli animali che si nutrono di quegli uccelli e così via.

Questo effetto, che raggiunge anche l'uomo, è detto bioamplificazione. I prodotti fitosanitari possono contaminare il suolo, l'aria e le acque superficiali e sotterranee. Questo tipo di inquinamento, che coinvolge anche aree extra agricole è detto inquinamento diffuso dell'ambiente.

Ad esempio, il DDT si è così diffuso nell'ambiente, tanto da contaminare persino le regioni polari.

Nel terreno, con l'accumulo dovuto alla ricaduta durante i trattamenti, si determinano effetti tossici sulla fauna del suolo (lombrichi ecc..) con ripercussioni negative sulla fertilità.

E' chiaro pertanto che i prodotti fitosanitari devono essere impiegati quando strettamente necessario per minimizzare i rischi a carico dell'ambiente e della salute umana.

Inoltre è necessario adottare le dovute precauzioni sia per lo smaltimento della miscela che rimane inutilizzata al termine del trattamento, sia per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.





7.1 Smaltimento dei residui e delle acque di lavaggio

Alla fine di ogni trattamento eventuali residui della miscela dovranno essere raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura. Le acque di lavaggio del serbatoio e dei tubi devono essere aggiunte ai residui oppure lasciate nel serbatoio e riutilizzate sempre su colture per le quali il prodotto è registrato. Oggi vi sono macchine distributrici provviste di un serbatoio di supporto per il lavaggio finale automatico della macchina. Ove non dovesse essere possibile riutilizzare la miscela residua e le acque di lavaggio, le stesse possono essere raccolte in adeguati recipienti che dovranno essere conferiti alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

7.2 Classificazione e smaltimento dei rifiuti

Nell'ambito della propria attività, l'azienda agricola si trova nella necessità di doversi disfare di alcuni prodotti derivanti dal processo produttivo. In genere essi sono rappresentati dai residui colturali costituiti dalle piante a fine ciclo produttivo (residui di potatura, frutti non commercializzabili, ecc.).

Questi prodotti di scarto non vengono considerati rifiuti essendo possibile un loro recupero e riutilizzazione come sostanza organica previo compostaggio.

Gli altri rifiuti prodotti dall'agricoltura vengono considerati *speciali* e si distinguono in base al Decreto L.vo 22/97 in *pericolosi* e *non pericolosi*.

Si considerano *rifiuti pericolosi*:

1. gli oli esausti dei motori e/o di trasmissioni idrauliche varie, filtri dei carburanti e dei relativi oli;
2. batterie esauste;
3. prodotti fitosanitari scaduti di validità e non più utilizzabili o versati accidentalmente;
4. contenitori dei prodotti fitosanitari non bonificati (non lavati accuratamente).

Si considerano *rifiuti non pericolosi*:

1. materie plastiche dismesse dalla copertura delle serre e/o per pacciamatura;
2. materiali degli impianti di irrigazione;
3. imballaggi vari (sacchi dei fertilizzanti), contenitori in polistirolo, cassette ecc.;
4. pneumatici;
5. contenitori dei prodotti fitosanitari bonificati (lavati accuratamente);
6. scarti vegetali se non riutilizzati.





7.3 Stoccaggio dei rifiuti

Onde evitare la necessità di disfarsi immediatamente del rifiuto, è consentito il deposito temporaneo dei rifiuti di qualsiasi natura nella medesima azienda purchè separati.

I rifiuti non pericolosi possono essere tenuti in uno spazio recintato accessibile solo alle persone autorizzate. In tal modo possono essere accumulati per un periodo massimo di 3 mesi e comunque fino al raggiungimento di un volume pari a 20 mc.

Per i rifiuti pericolosi lo stoccaggio in azienda deve avvenire sotto tettoia (al riparo dalla pioggia) e possibilmente in appositi contenitori chiusi e ben identificabili. Il tempo massimo di deposito consentito è di 2 mesi e comunque fino al raggiungimento di un volume pari a 10 mc. Ove non si raggiungessero i volumi sopraindicati, il tempo di deposito può essere portato fino ad un anno.

7.4 Trasporto dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti pericolosi alle ditte di recupero o smaltimento deve essere effettuato da soggetti autorizzati iscritti all'Albo Regionale dei Gestori Rifiuti con spese a carico del produttore dei rifiuti stessi.

All'atto della consegna, va compilato il documento di trasporto detto *Formulario di Identificazione*.

Esso di norma viene fornito dal trasportatore (ma anche l'agricoltore può possederne un blocchetto) ed è composto da 4 fogli di carta chimica. Una volta compilato, una copia resta all'agricoltore mentre le altre 3 rimangono al trasportatore. Entro 3 mesi, la ditta di smaltimento deve restituire una copia timbrata e firmata all'agricoltore. Se entro tale periodo di tempo non si dovesse ricevere nulla, occorre segnalarlo per iscritto alla Provincia di appartenenza.

In alternativa alla consegna dei propri rifiuti ad operatori autorizzati, i titolari delle aziende, in presenza di apposita convenzione, possono smaltire i rifiuti pericolosi trasportandoli essi stessi presso i centri autorizzati fino ad un quantitativo massimo giornaliero di 30 Kg o 30 l senza obbligo di iscrizione all'Albo Gestori né compilazione di formulario di identificazione. In tal caso l'agricoltore riceverà dalla ditta di smaltimento una ricevuta di avvenuta conse-

DOMANDE & RISPOSTE

88 Come devono essere gestiti i contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati?

- a) immessi nei cassonetti dei rifiuti urbani
- b) conferiti a trasportatori iscritti all'Albo gestori rifiuti
- c) sotterrati in luoghi isolati

89 I prodotti fitosanitari non più utilizzabili come devono essere smaltiti?

- a) sotterrandoli in un luogo lontano da abitazioni
- b) conferendoli a trasportatori iscritti all'Albo gestori rifiuti riversandoli nel corso d'acqua più vicino
- c) sotterrandoli in un luogo lontano da abitazioni





DOMANDE & RISPOSTE

90 Cosa occorre fare dell'acqua di lavaggio derivante dalla bonifica dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari?

- a) deve essere scaricata per terra, avendo cura di non bagnarsi con eventuali schizzi
- b) deve essere versata nella miscela preparata per effettuare il trattamento
- c) è possibile scaricarla in fognatura

91 Gli imballaggi dei prodotti fitosanitari possono essere utilizzati per altri scopi?

- a) sì, solo quelli dei prodotti meno pericolosi
- b) no, mai
- c) sì purché non siano adibiti a contenere sostanze alimentari

92 E' consentito abbandonare o disperdere i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari?

- a) no, in nessun caso
- b) sì, ma solo in attesa di interrarli
- c) sì, purché lontano da sorgenti o corsi d'acqua

93 I contenitori usati dei prodotti fitosanitari possono essere immessi nei cassonetti dei rifiuti urbani?

- a) sì
- b) no
- c) solo nei Comuni dove sono presenti gli inceneritori

gna che dovrà conservare agli atti. I rifiuti non pericolosi (pneumatici fuori uso, rifiuti metallici, materie plastiche, polistirolo, ecc.) possono essere conferiti ai soggetti autorizzati alle operazioni di smaltimento o di recupero oppure possono essere trasportati dallo stesso produttore presso i centri autorizzati di stoccaggio. In tale ipotesi, non è prevista l'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti; solo se i rifiuti superano i 30 Kg o 30 l al giorno, il trasporto dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione.

7.5 Documentazione necessaria

Per le aziende che superano euro 7.747,00 di volume di affari, limitatamente ai rifiuti speciali pericolosi, vi è l'obbligo della tenuta di un *Registro di carico e scarico*, vidimato dall'Ufficio Registro (Agenzia delle entrate).

Nel registro devono essere annotati, in "carico", la quantità di rifiuti aziendali prodotti e, alla voce "scarico", lo smaltimento degli stessi. Le registrazioni devono avvenire entro 7 giorni successivi alla produzione dei rifiuti e/o alla loro consegna ai centri autorizzati.

Nel caso in cui l'azienda produce rifiuti non pericolosi in quantità inferiore a 5 tonnellate annue e rifiuti pericolosi in quantità inferiore a 1 tonnellata annua, è possibile tenere i registri di carico e scarico presso le Organizzazioni di categoria interessate, ma una copia dei dati trasmessi dovrà essere tenuta presso la sede dell'impresa agricola. Entro il 30 Aprile di ogni anno, deve essere presentato alla Camera di Commercio il *MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)* con l'indicazione dei rifiuti pericolosi prodotti nell'anno precedente. L'eventuale inosservanza viene punita con sanzioni amministrative. Le aziende che non superano euro 7.747,00 di volume di affari, sono esonerate dalla tenuta dei registri descritti in precedenza.





DOMANDE & RISPOSTE

94 Quali rischi possono provenire dai contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari?

- a) nessuno, se il contenitore è di materiale non infiammabile
- b) intossicazioni a chi ne viene in contatto ed inquinamento delle acque e del suolo
- c) solo un deturpamento del paesaggio

95 I contenitori dei prodotti fitosanitari dopo l'uso debbono essere....

- a) puliti e riutilizzati per altri scopi
- b) sotterrati in luogo lontano dall'abitazione
- c) bonificati e custoditi in luogo non accessibile ai non addetti ai lavori, in attesa di essere conferiti per il loro smaltimento

96 Quale tra quelli elencati è un corretto modo di bonificare i contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari?

- a) almeno tre risciacqui consecutivi con acqua
- b) svuotare accuratamente il contenitore versando tutto il prodotto fitosanitario nel mezzo irrorante ed avvitare bene il tappo
- c) almeno un risciacquo con acqua

97 Cosa occorre fare dei recipienti vuoti dei prodotti fitosanitari?

- a) buttarli nelle immondizie avvisando l'azienda municipale dell'igiene urbana
- b) distruggerli, bruciandoli o interrando, e darne comunicazione all'Unità Sanitaria Locale e all'ARPA
- c) bonificarli e conferirli alle stazioni ecologiche appositamente attrezzate

7.6

Trattamento dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti

I contenitori dei prodotti fitosanitari, una volta svuotati, sono considerati rifiuti speciali pericolosi in quanto contengono residui di sostanze attive; pertanto non devono essere riutilizzati per nessun motivo. Inoltre, non possono essere smaltiti con i rifiuti urbani, né bruciati, sotterrati o abbandonati nell'ambiente. La normativa prevede che i contenitori di prodotti fitosanitari possano essere "bonificati", prima dello smaltimento, assumendo così le caratteristiche di rifiuti speciali non pericolosi. Per le operazioni di bonifica è sufficiente sciacquare i contenitori per almeno tre volte con acqua pulita riversando il contenuto nella soluzione da irrorare. I contenitori bonificati devono essere raccolti in sacchi contrassegnati da apposita etichetta e conferiti alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo la procedura descritta in precedenza.

